



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

**ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**

Via Morpurgo, 4

33100 UDINE

C.a. Michela Pistarelli

Roma, 19 agosto 2009, prot. 74440

Oggetto: Svolgimento dell'attività di installazione di impianti elettrici da parte di associazione culturale.

Si fa riferimento al messaggio di posta elettronica del 30 luglio 2009 (integrato con fax del 3 agosto 2009 e con ulteriore messaggio di posta elettronica del 14 agosto 2009) in cui codesta Camera espone il caso di una associazione culturale (avente per scopo l'esercizio dell'attività radiofonica di un'emittente privata in ambito locale) che ha presentato una denuncia di inizio di attività di impiantistica elettrica di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), del decreto n. 37 del 2008.

In particolare, l'associazione in questione, intenderebbe esercitare l'attività di installazione di impianti elettrici sia per sé, che per i terzi esterni all'associazione medesima, in via secondaria rispetto all'attività principale, di natura culturale, sopra richiamata.

Chiede, al riguardo, codesta Camera se possa considerarsi consentito, nei termini sopra esposti, in base alla normativa vigente, lo svolgimento della sopra indicata attività di impiantistica da parte della predetta associazione.

A tale proposito si ritiene di potere evidenziare quanto segue.

Nella circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997 è stata prevista l'iscrizione nel REA di <<tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o



agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarietà rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non - comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili - stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura - alla tipologia dell'impresa quali, ad esempio, le aziende speciali di codeste camere>>>.

Nel caso in questione, tuttavia, tale possibilità trova un limite nel combinato disposto degli articoli 3 ed 8 del citato decreto n. 37.

Ai sensi delle citate disposizioni, infatti, l'esercizio dell'attività impiantistica è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, previa dimostrazione del possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 4 del ripetuto decreto n. 37.

Deve ritenersi, di conseguenza, precluso lo svolgimento dell'attività in questione in via secondaria da parte di una associazione culturale, atteso che, in tali casi, come specificato nella soprarichiamata circolare n. 3407/C, ricorre, se del caso, il presupposto per l'iscrizione nel REA e non, come richiesto per l'attività in questione, nel registro delle imprese o nell'albo provinciale per le imprese artigiane.

Circa poi la richiesta dell'associazione in questione di esercitare l'attività di impiantistica esclusivamente con riferimento agli impianti elettrici relativi alle proprie strutture, sembra opportuno evidenziare che tale tipo limitato di abilitazione è previsto, in base alla normativa vigente (art. 3, c. 5, del decreto n. 37/2008), esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.

IL DIRETTORE della DIVISIONE
(*Dr. Marco Maceroni*)